

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LUDOTECHE GIANBURRASCA Q1-ALBERO DI ALICE E MONDOLFIERA Q4 ANNI 2024-2026

LE PARTI

- 1) Dott.ssa Simona Boboli, nata a Firenze il 28 dicembre 1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
- 2) Signor/a Costanza Ulivi nata a Firenze (FI) il 06/01/1969, domiciliato/a per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Scandicci, via di Casellina n.57/F, cap. 50018 Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 03722000480- visura della CCIAA del 26/09/2023 - autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. 2023/8434 del 18/10/2023, veniva indetta una procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice) mediante un'indagine di mercato, sulla piattaforma regionale START, finalizzata alla individuazione di operatori da invitare per la presentazione di offerte per i servizi di gestione delle ludoteche Gianburrasca Q1-Albero di Alice e Mondolfiera Q4 anni 2024-2026;
- Che con DD/2023/09183 del 10/11/23 veniva dato seguito alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023, richiedendo ai soggetti interessati la presentazione di un'offerta sulla piattaforma START;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/10446 del 11/12/2023 è stato aggiudicato e affidato a **Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus**, il Lotto 2 servizio "Ludoteca Albero di Alice Q4" previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previste ex 94, 95 e 100 del Codice;
- Che nei confronti di **Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus**, sono state presentate le richieste, tramite il portale BDNA, di informazione antimafia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 159/2011 e dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta in data 10/10/2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 - PR_FIUTG_Ingresso_0120823_20230627 CEPISS del 27/06/2023

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato affida a **Cepiss società cooperativa sociale onlus** in persona del/lla Sig./ra Costanza Ulivi, che accetta e si obbliga, i servizi del Lotto 2 denominato **Ludoteca L'Albero di Alice** CIG **A01F684136** alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara ;
- alla Lettera di invito;
- al capitolato speciale d'appalto;
- al progetto di cui all'offerta tecnica presentata;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell'appaltatore.

Il/la Sig./ra Costanza Ulivi, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara, inoltre, di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 203.851,79 (Duecentotremilaottococinquantuno/79) oltre IVA.

ART. 3 – Garanzie e coperture assicurative

Si dà atto che la garanzia definitiva di Euro **10.192,60 € (EUR diecimilacentonovantadue/60)** è stata costituita mediante Garanzia fideiussoria n. **28020063971** emessa da Tokio Marine Europe S.A. rappresentanza Generale per l'Italia in data 28/12/2023, inviata con nota prot.n° 1354 del 02/01/2024

Si dà atto che con email del 03/01/2024 avente oggetto RCT Albero di Alice è stata inviata la polizza assicurativa n. 1/2746/60/180033251 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 21/06/2021, con quietanza del 23/04/2023, copertura assicurativa dal 06/06/2023 al 06/06/2024 e massimale di Euro 5.000.000,00 per sinistro.

ART. 4 – Durata dell'appalto

Il presente contratto di appalto si svolge per la durata di tre anni e decorre dalla data della sottoscrizione, e comunque non prima del 01 gennaio 2024, con scadenza il giorno 31 dicembre 2026.

ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e modalità' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 **Cepiss società cooperativa sociale onlus** si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare **Cepiss società cooperativa sociale onlus** ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

Conto corrente bancario IBAN: IT52K0306909606100000013026 individuando nel/nella Sig./Sig.ra - Costanza Ulivi, nata a Firenze il 06/01/1969 residente in via Leopardi 17, Scandicci (FI) cap. 50018,

C.F. LVUCTN69A46D612I carica sociale: PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE e Sig.Sergio Saitta, nato a Genova il 09/12/1963 residente in via Pietro Fanfani n.20, Firenze, cap. 50127 -C.F. STTSRG63T09D969Z carica sociale: VICEPRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI ASSENZA O LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE la persona delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui **Cepiss società cooperativa sociale onlus** effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. 09/09/1997 n.241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

Cepiss società cooperativa sociale onlus ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) del D.Lgs. n.50/16.

ART. 6 - Tutela della riservatezza

Cepiss società cooperativa sociale onlus dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D,Lgs. 196/03 come modificato dal D,Lgs. 101/18, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 -GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Con nota Prot. generale n. 410485 del 21/12/2023 **Cepiss società cooperativa sociale onlus** è stato individuato quale Responsabile Privacy, nella persona del legale rappresentante Costanza Ulivi per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente **Cepiss società cooperativa sociale onlus** nella persona del legale rappresentante quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto ed ha formalizzato detta nomina con separato atto trasmesso con prot. n. 8502 del 09/01/2024, quale responsabile del Trattamento dei dati personali.

Cepiss società cooperativa sociale onlus è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare tali obblighi.

ART. 7 – Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità

1) **Cepiss società cooperativa sociale onlus** dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2) **Cepiss società cooperativa sociale onlus** dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ;

3) **Cepiss società cooperativa sociale onlus** dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

4) **Cepiss società cooperativa sociale onlus** si impegna a denunciare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni tentativo di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

5) **Cepiss società cooperativa sociale onlus** prende atto ed accetta che la Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

ART.8 - Spese

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'impresa suddetta che, a tutti gli effetti del presente atto.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus con codice fiscale 03722000480 dichiara di aver diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella all. B D.P.R. 642/72 e dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs 460/97 (ONLUS DI DIRITTO).

ART. 9 – Definizione delle controversie e foro competente

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative

Cepiss s.c.s Onlus

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere n. 4 e firmato digitalmente in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.